

DECRETO 21 aprile 2011

Rettifica al decreto 21 marzo 2011 relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebuconazolo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali del 31 agosto 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto 21 marzo 2011 che riporta l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebuconazolo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali del 31 agosto 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare l'allegato al citato decreto 21 marzo 2011 che riporta tra gli altri il prodotto fitosanitario Agricur registrato al numero 13438 in data 26 agosto 2009 a nome dell'Impresa Agrim S.r.l. con sede legale in Bologna - P.zza Trento-Trieste,1;

Rilevato che per il riesame dell'autorizzazione del prodotto di cui trattasi, l'Impresa titolare della registrazione aveva inviato tutta la documentazione prevista, rispettando i tempi fissati dal citato decreto ministeriale 31 agosto 2009;

Ritenuto di dover eliminare la riga 1 relativa al prodotto Agricur dall'allegato al decreto 21 marzo 2011;

Decreta:

Si rettifica l'allegato al decreto 21 marzo 2011 nelle seguenti parti:

viene eliminata la riga 1 relativa al prodotto fitosanitario Agricur registrato al n. 13438 con decreto in data 8 ottobre 1984, a nome dell'impresa Agrim S.r.l. con sede legale in Bologna - P.zza Trento-Trieste,1.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica all'Impresa interessata.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: Borrello